



Conclusioni dell'avvocato generale dinanzi alla Corte **Maciej Szpunar** **nella causa C-661/24 | Académie Fiscale e a.**

COMUNICATO STAMPA n° 117/26

Lussemburgo, 3 settembre 2026

Conservazione dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche: l'avvocato generale Szpunar precisa i criteri che consentono di valutare la compatibilità di una normativa nazionale con il diritto dell'Unione

Nel 2022 il Belgio ha adottato una nuova legge relativa alla raccolta e alla conservazione dei dati identificativi e dei metadati nel settore delle comunicazioni elettroniche ¹. Tale legge mira, in particolare, a disciplinare la conservazione, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di un certo numero di dati relativi al traffico e all'ubicazione, al fine di lottare contro le frodi, gli usi illeciti della rete e gli attentati alla loro sicurezza.

La direttiva 2002/58 ² sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche disciplina rigorosamente la conservazione di tali dati. Essa mira a conciliare gli obiettivi di interesse generale perseguiti dagli Stati membri con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Adita con cinque ricorsi, la Corte costituzionale belga ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione della compatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni della legge del 2022.

Nelle sue conclusioni, **l'avvocato generale Maciej Szpunar propone alla Corte di dichiarare che il diritto dell'Unione osta a diverse norme contenute nella legislazione belga in questione.**

Egli ricorda, innanzitutto, che le misure nazionali che impongono la conservazione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione costituiscono un'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Una tale ingerenza può essere ammessa solo se prevista dalla legge, se è strettamente necessaria e se rispetta il principio di proporzionalità. Egli sottolinea inoltre che la valutazione della compatibilità di un regime nazionale di conservazione dei dati dipende dalla gravità dell'ingerenza che esso comporta e dall'importanza dell'obiettivo perseguito.

Egli osserva tuttavia che la recente giurisprudenza della Corte ³, nell'ambito degli atti di criminalità commessi esclusivamente online, consente di tenere maggiormente conto delle modalità tecniche di conservazione dei dati al fine di valutare la gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali. A suo avviso, tale giurisprudenza potrebbe essere estesa a tutti i regimi di conservazione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione. Pertanto, una normativa nazionale potrebbe prevedere, a determinate condizioni rigorose, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione per gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2002/58. Tali dati dovrebbero quindi essere conservati secondo modalità tecniche che garantiscano una separazione effettivamente stagna delle diverse categorie e impediscano il loro utilizzo combinato durante l'intera fase di conservazione, garantendo che non sia possibile trarre conclusioni precise sulla vita privata degli utenti. Tale conservazione dovrebbe, inoltre, essere limitata allo stretto necessario.

Applicando tale analisi alla normativa belga, l'avvocato generale constata che essa autorizza la conservazione di un insieme molto ampio di dati relativi al traffico e all'ubicazione senza imporre modalità tecniche che garantiscano un'effettiva separazione delle diverse categorie. Egli ritiene che l'ingerenza che ne deriva ecceda quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Egli rileva, inoltre, che diversi elementi essenziali del regime di conservazione sono lasciati alla discrezionalità dei fornitori

di servizi di comunicazione elettronica. Questi ultimi possono, in determinati casi, stabilire quali dati ritengano necessario conservare e prolungarne il periodo di conservazione. Egli ritiene pertanto che tale normativa manchi di chiarezza e precisione e non contenga le garanzie sufficienti richieste dal diritto dell'Unione. Essa è quindi contraria al principio di proporzionalità.

Infine, l'avvocato generale ricorda che solo la Corte di giustizia può, in via eccezionale, limitare nel tempo gli effetti dell'interpretazione che essa dà del diritto dell'Unione. Egli ne deduce che un giudice nazionale non possa mantenere provvisoriamente gli effetti di disposizioni nazionali incompatibili con tale diritto.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente nelle seguenti materie 1) sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) diritti di accisa, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, o 6) sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale risolvono la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del quadro giuridico si riferisce al periodo pertinente e si basa sugli atti della causa.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su « [Curia Web TV](#) » e su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Questa legge sostituisce la legge del 29 maggio 2016 relativa alla raccolta e alla conservazione dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche, le cui disposizioni sono state in parte annullate dalla Corte costituzionale belga alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare della sua sentenza del 6 ottobre 2020, cause riunite La Quadrature du Net e a, [C-511/18](#), [C-512/18](#) e [C-520/18](#) (v. anche il [comunicato stampa n. 123/20](#))

² [Direttiva 2002/58/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

³ In particolare la sentenza del 30 aprile 2024, La Quadrature du Net II e a. (Dati personali e lotta alla contraffazione), [C-470/21](#) (v. anche il [comunicato stampa n. 75/24](#)).